

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

- q **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- q **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- q **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- q **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- q **Abitolazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Annullamento Viaggio_Facoltativa”

Edizione Gennaio 2020_c

Polizza Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Viaggio

Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia



Prodotto: "AZ3 – ANNULLAMENTO VIAGGIO - 0/15 Facoltativa <cod.ramo>"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, la copertura di Annullamento viaggio e Spese di riprotezione del viaggio.



Che cosa è assicurato?

Annullamento viaggio

- ü Rimborsamento della penale addebitata a seguito di rinuncia della prenotazione in conseguenza di:
 - § malattia infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato.

Spese di riprotezione del viaggio

- ü Rimborsamento dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili a causa del ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia quando fisicamente fuori dai confini italiani;
- ✗ viaggi superiori ai 30 giorni;
- ✗ viaggi la cui partenza non avvenga dall'Italia
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza;
- ✗ Viaggi per i quali non è stato pagato il relativo premio



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sotto limiti per i cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ü L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata nel Pacchetto Viaggio ad essa abbinato.
- ü Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.




Che obblighi ho?

- ü Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
- ü Agli effetti dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente si obbliga a:
 - § riportare sulle pubblicazioni inerenti i pacchetti turistici le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative e le modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.
 - § sottoporre il testo di stampa alla Società, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
 - § trasmettere alla Società una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
 - § prima dell'acquisto del pacchetto turistico, portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative;
 - § al momento della consegna dei documenti di viaggio e comunque prima dell'inizio dello stesso, consegnare il Certificato Assicurativo unitamente all'Informativa Privacy;
 - § all'atto della prenotazione di ciascun viaggio, trasmettere a Allianz Global Assistance i dati caratteristici del viaggio;
- ü tutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte per iscritto alla Società;
- ü effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l'eventuale intermediario alla Società rispettando i termini di pagamento previsti.
- ü mettere a disposizione della Società e dei suoi rappresentanti autorizzati i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso utili per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.
- ü rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- ü ottemperare alle norme Anti-corrruzione;
- ü osservare le disposizioni in materia di Privacy.



Quando e come devo pagare?

 Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente alla Società rispettando i termini di pagamento e le modalità previste, per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione e al DIP Aggiuntivo.




Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta data da una delle Parti nei termini previsti, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente.

In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine della programmazione in corso tutti i viaggiatori/clienti del Contraente, i cui viaggi/soggiorni siano stati prenotati anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Contraente abbia corrisposto il relativo premio.



Come posso disdire la polizza?

 Mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In assenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "AZ3 - ANNULLAMENTO VIAGGIO - 0/15 Facoltativa ACENTRO <cod.ramo>"

Ed. Gennaio 2020_ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia; Viale Brenta,32 - 20139 Milano (Italia)

tel. +39 02 2369 51 sito internet: www.allianz-global-assistance.it; e-mail: info@allianz-assistance.it;

PEC: awp.pc@legalmail.it

q	AWP P&C S.A.
q	Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
q	Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
q	Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
q	Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
q	Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni
q	Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a €453.964.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari €17.287.285 di cui versati €17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari €120.834.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a €370.699.410 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a €166.814.730. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 154,1% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 335,1%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet

https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e sono incluse, in particolare, le coperture di Annullamento e Riprotezione del Viaggio.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

La garanzia prevede:

- ü rimborso penale applicata contrattualmente dal TO fino a **€5.700,00** per persona, nel limite di **€30.000,00** per pratica, per la rinuncia al viaggio in conseguenza di:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio, del socio/ contitolare della azienda / studio associato dell'Assicurato;
 - nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

	<ul style="list-style-type: none"> danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto/ avverse condizioni meteorologiche;
SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO	<p>La garanzia prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> rimborso all'assicurato fino a €200,00 degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del viaggio di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: <ul style="list-style-type: none"> incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto; blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità; blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche;

**Che cosa NON è assicurato?**

ANNULLAMENTO VIAGGIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> la garanzia non è operante per familiari e compagni di viaggio non assicurati e non iscritti alla medesima pratica; non è rimborsata la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio.
SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.

**Ci sono limiti di copertura?**

ANNULLAMENTO VIAGGIO	<p>Oltre alle limitazioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall'assicurazione le conseguenze derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; ! patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione; ! Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste, Allianz Global Assistance rimborserà la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 Cod.Civ.). ! Il rimborso della penale effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato di €5.700,00 per persona ed €30.000,00 per pratica: <ul style="list-style-type: none"> senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/Viaggiatore di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi); con la deduzione dello scoperto del 15% sul danno risarcibile con il minimo di €25,00 per persona per tutte le altre causali previste. le penali applicate e trattenute dal Tour Operator sulle tasse aeroportuali saranno rimborsate nel limite del 10% del costo del viaggio ed al netto dello scoperto ove previsto. Ai fini della determinazione del limite massimo la percentuale del 10% deve essere applicata considerando il solo costo dei servizi a terra e della biglietteria aerea, al netto delle tasse stesse.
SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO	Non sono presenti ulteriori esclusioni oltre alle limitazioni comuni a tutte le garanzie indicate nel Contratto di Assicurazione

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>ANNULLAMENTO</p> <p>L'Assicurato o chi per esso deve annullare il viaggio presso l'agenzia dov'è stato prenotato e successivamente deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p>
---------------------------------------	---

DIPA_724_ACENTRO_AZ3 ANNULLAMENTO - 0/15 Facoltativa <cod.ramo>_Ed. 012020 - Pagina 2 di 4

	<p>SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO</p> <p>L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro fornendo i dati e la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all'impresa con una delle seguenti tre modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia di sinistro"); • via posta (all'indirizzo qui sotto indicato); <p>Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale possono essere inoltrati a:</p> <p>AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ufficio Sinistri Turismo Casella Postale 461 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: non applicabile
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

**Quando e come devo pagare?**

Premio	<p>PER L'ASSICURATO</p> <p>Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.</p> <p>PER IL CONTRAENTE</p> <p>Il Tour Operator provvederà per conto di Allianz Global Assistance ad incassare i premi pagati dai Clienti, così come indicato nelle delle condizioni generali di assicurazione, impegnandosi a versare alla Società, nei termini e modalità previsti, l'importo dovuto sulla base dei regolamenti premi emessi da Allianz Global Assistance stessa, al netto dell'importo delle eventuali commissioni convenute.</p>
Rimborso	Non è previsto per questo contratto.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Durata	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.
Risoluzione	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

DIPA_724_ACENTRO_AZ3 ANNULLAMENTO - 0/15 Facoltativa <cod.ramo>_Ed. 012020 - Pagina 3 di 4

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio e di affari.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 15,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, [pec: ivass@pec.ivass.it](mailto:pec.ivass@pec.ivass.it) . Info su: www.ivass.it
Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI (incluse nelle definizioni riguardanti le condizioni per l'Assicurato)

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Federazione Russa il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.

Malattia cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.

Pacchetto turistico: i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a. trasporto;

b. alloggio;

c. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Società: AWP P&C S.A.. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A. Oggetto della Convenzione Assicurativa

Allianz Global Assistance, in ottemperanza dei disposti previsti nella presente Convenzione, si obbliga a prestare la garanzia assicurativa ai Clienti/Viaggiatori (assicurati) residenti e/o domiciliati in Italia che, previo pagamento del relativo premio così come definito nelle "Modalità di stipulazione del Pacchetto Assicurativo", aderiscono alla copertura assicurativa concordata dal Tour Operator con Allianz Global Assistance con la formula "in facoltativo".

B. Modalità di applicazione della Convenzione Assicurativa

Il Tour Operator si obbliga a:

- riportare sulle pubblicazioni inerenti i viaggi (cataloghi e/o opuscoli informativi, ivi compresi quelli in formato elettronico, siano essi presenti sul sito internet del Tour Operator, siano essi inoltrati direttamente tramite strumenti quali "newsletter") le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente Convenzione e le modalità di

- stipulazione della polizza evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice. L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna Allianz Global Assistance a riconoscere alcun contributo pubblicitario;
- b) sottoporre il testo di stampa ad Allianz Global Assistance, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
 - c) trasmettere ad Allianz Global Assistance una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
 - d) portare a conoscenza di ciascun Assicurato, *prima della prenotazione del viaggio ed adesione al Pacchetto Assicurativo*, le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative unitamente all'Informativa Privacy e al set informativo, e, *prima della partenza del viaggio*, consegnare Certificato Personale di Assicurazione predisposto da Allianz Global Assistance riportanti le condizioni tutte integrali. Detto documento assume veste contrattuale;
 - e) mettere a disposizione sul proprio sito web le condizioni assicurative;
 - f) trasmettere ad Allianz Global Assistance:

settimanalmente, nella giornata di lunedì, ad uso dell'ufficio sinistri

- "file" contenente le seguenti informazioni dei Clienti/Viaggiatori prenotati nella settimana precedente

- numero della Pratica;
- cognome e nome dell'Assicurato,
- data di prenotazione;
- data di inizio e fine viaggio;
- destinazione del viaggio;
- costo del viaggio;
- premio assicurativo pagato;

mensilmente entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, ad uso dell'ufficio assunzioni

- file" contenente le seguenti informazioni relative ai Clienti/Viaggiatori partiti nel mese oggetto di resoconto:

- numero della Pratica;
- cognome e nome dell'Assicurato;
- data di prenotazione;
- data di inizio e fine viaggio;
- data di annullamento;
- destinazione del viaggio;
- costo del viaggio;
- premio assicurativo pagato

Le stesse informazioni dovranno essere riportate anche per le pratiche annullate in partenza nel mese.

Detti "file" dovranno essere di tipo telematico. La loro trasmissione e la loro strutturazione in particolare dovranno essere preventivamente concordate.

In caso di mancata comunicazione da parte del Tour Operator ad Allianz Global Assistance di nominativi Assicurati o disaccordo in merito alle comunicazioni degli Assicurati, Allianz Global Assistance provvederà in ogni caso ad erogare la garanzia di polizza agli Assicurati e resteranno a carico del Tour Operator gli eventuali costi sostenuti da Allianz Global Assistance per la fornitura di tali prestazioni/garanzie. Il Tour Operator si impegna a rifondere i costi sostenuti entro e non oltre i 30 giorni successivi al pervenimento della relativa richiesta.

- g) riportare sull'Estratto Conto di Prenotazione il premio pagato dall'Assicurato.

C. Proroga della Convenzione

In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

In caso di disdetta, la società terrà in copertura fino al termine delle programmazione in corso tutti i clienti/viaggiatori del tour operator, i cui viaggi/soggiorni siano stati prenotati anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il tour operator abbia corrisposto il relativo premio.

D. Forma delle Comunicazioni

tutte le comunicazioni del tour operator devono essere fatte per iscritto ad Allianz Global Assistance. se esse hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni, queste, per essere valide, devono risultare da una dichiarazione firmata da Allianz Global Assistance e dal tour operator.

E. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

F. Foro Competente

Per tutte le controversie tra la Società e l'Assicurato, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

G. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Tour Operator relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

H. Aggravamento del rischio

Il Tour Operator deve dare comunicazione scritta ad Allianz Global Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz Global Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

I. Altre assicurazioni

Il Tour Operator deve comunicare per iscritto ad Allianz Global Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare avviso scritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

J. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.

K. Regolamento premio

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto all'art. B, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolamento premi.

Il Contraente si impegna a versare alla Società, per il tramite dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, l'importo dovuto, nei termini e modalità previsti al successivo art. L.

L. Termini di pagamento dei premi

Il Tour Operator si impegna ad effettuare il pagamento dei premi ad Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- Appendici di Regolazione Premio mensili: entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione.

Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

M. Regolamenti premi temporanei

In caso di impossibilità di effettuare la regolamentazione premi mensile per qualsiasi motivo non imputabile ad Allianz Global Assistance, si conviene sin d'ora tra le Parti che è data facoltà ad Allianz Global Assistance di emettere un'appendice di regolamento premi mensile temporaneo corrispondente ad un importo pari all'85% della media dei regolamenti dei tre mesi precedenti. I regolamenti premio temporanei dovranno essere pagati (al netto delle provvigioni) negli stessi termini previsti al precedente art. L. Detti importi verranno scalati in occasione della regolamentazione premi effettiva riferita al periodo per il quale sono stati emessi.

N. Regolamenti premi errati – sostituzione

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione premi senza che sia pervenuto ad Allianz Global Assistance per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Tour Operator con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi. In caso di eventuali riemissioni di regolamenti premio (anche temporanei) in sostituzione di titoli già emessi, la data da considerare da cui far decorrere il termine per il pagamento degli stessi deve intendersi quella originaria riferita al regolamento sostituito. Qualora il regolamento premi sostitutivo venga emesso, per motivi ascrivibili ad Allianz Global Assistance, in data successiva al termine ultimo di pagamento originariamente previsto, il regolamento stesso deve intendersi da corrispondere il giorno immediatamente successivo alla data di emissione riportata sul documento.

O. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

- 1) nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.
- 2) Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti.

P. Verifiche e controlli

Allianz Global Assistance, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Tour Operator, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione. Il Tour Operator si impegna a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance e dei suoi rappresentanti autorizzati, durante l'orario di ufficio, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, e presso la sede del Tour Operator, i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso e utili ad Allianz Global Assistance per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.

Q. Decreto legislativo 231/2001

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, la Società, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una delle loro unità organizzative, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che le Società o tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda le Società, compresi tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001.

Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti, ciascuna delle quali sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

R. Ottemperanza alle norme anti-corrruzione

La parti dichiarano e garantiscono che durante l'attività di negoziazione e formazione della presente Convenzione, come pure durante e dopo l'esecuzione della stessa, hanno integralmente rispettato e rispetteranno le seguenti regole di condotta:

- le parti non devono effettuare alcuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione al pagamento di qualsiasi somma di denaro, anche a titolo di commissione, trattenuta o altro titolo, o effettuare alcuna donazione, regalia, promessa di dare o fare, o autorizzare la dazione di alcunché di valore a qualsiasi pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, funzionario pubblico o loro famigliari, a qualunque partito politico od esponente di partito, o a qualsiasi rappresentante di impresa pubblica e a qualunque terzo anche privato, con lo scopo di indebitamente influenzare il destinatario, oppure di ottenere o mantenere rapporti di affari, commesse o contratti, o altrimenti procurarsi qualsiasi illegittimo vantaggio nella propria attività;
- le parti non devono permettere o autorizzare che sia svolta alcuna azione, comprese le attività contemplate nel proprio oggetto sociale, nonché quelle previste dal presente Contratto, che potrebbe causare la violazione da parte di entrambe della normativa Anti-corrruzione;
- le parti devono dichiarare tutti i pagamenti che le stesse hanno effettuato, sono obbligate ad effettuare o intendono effettuare a favore di qualsiasi agente, broker, mediatore o altro intermediario, in connessione con l'oggetto del presente Contratto e con la stipula ed esecuzione del medesimo;
- ciascuna parte non può offrire, promettere o accordare all'altra, o ad alcun dipendente o amministratore delle medesime coinvolto nella conclusione o nell'esecuzione del presente Contratto, o a qualunque terzo, nessuna liberalità, donazione, regalia o somma di denaro, anche sotto forma di beni e/o servizi, materiali o immateriali, al fine di ottenere o prorogare la stipulazione di un contratto tra le parti. Ciascuna parte non può nemmeno accordare all'altra, o ai suoi amministratori o dipendenti, alcun trattamento più favorevole dell'ordinario, al fine di ricevere qualsivoglia illegittimo vantaggio nell'affidamento di una commessa, compreso il presente Contratto e la sua esecuzione;
- qualora ciascuna delle Parti venga a conoscenza di qualsiasi condotta posta in essere da alcuno dei propri dipendenti, amministratori, agenti, rappresentanti, subappaltatori o terzi contraenti che costituisca corruzione o sia comunque non in linea con quanto previsto dalla presente clausola, o qualora ciascuna delle parti abbia uno specifico e motivato sospetto del verificarsi di una simile condotta, essa deve immediatamente informare in proposito l'altra parte.

S. Privacy

Le Parti dichiarano di avere piena e completa conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati (ovverossia il GDPR 2016/679 del 27 Aprile 2016, il Codice Privacy – D.Lgs 196/2003 - e qualsiasi altra legge, regolamento, raccomandazione o parere dell'Unione Europea o dell'Italia che sostituisca, aggiunga, modifichi, estenda, abroghi o consolidi la normativa sulla protezione dei dati) applicabile alle attività di trattamento effettuate nel contesto dell'Accordo.

Ciascuna parte si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti gli obblighi giuridici relativi alla protezione dei dati personali ad essi applicabili nella loro qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, considerato che ciascuna parte elabora rispettivamente i dati personali per il proprio scopo esclusivo come definito dal presente accordo.

Ciascuna delle Parti garantisce all'altra che tutti i dati personali relativi ai Clienti, raccolti per le sole finalità previste dal presente accordo, saranno ottenuti in modo legittimo, che effettuerà qualsiasi notifica richiesta e che otterrà, e in ogni momento manterrà una registrazione del trattamento in conformità con la normativa sulla protezione dei dati (se applicabile) appropriata per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.

Inoltre, ciascuna Parte garantisce che, ove richiesto dalla normativa, i Clienti abbiano prestato tutti i consensi necessari per il trattamento dei propri dati personali.

Tutti i dati personali relativi ai Clienti saranno utilizzati solo allo scopo indicato dal presente Accordo, e per gli scopi strettamente correlati, nel rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali richiesta in Italia, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), del Codice Privacy e della normativa di settore.

T. Risoluzione della Convenzione

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

- 1) In caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. K e L per la rimessa dei premi raccolti. Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà una diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni;
- 2) qualora nei confronti del Tour Operator e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte delle dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti, di cui all'art. O comma 2;
- 3) In caso di violazione degli obblighi in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – D. Lgs. 231/2001", di cui all'art. Q;
- 4) in caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corruzione, di cui all'art. R.

In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:

- a) Allianz Global Assistance garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati che avranno aderito alle garanzie entro la data in cui si è verificato il recesso;
- b) il Tour Operator si impegna ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

U. Validità

U.1 Tabella penali di recesso applicate dal Tour Operator

Le condizioni contrattuali tutte della presente convenzione sono state valutate sulla scorta delle penali di recesso applicate dal Tour Operator ai Clienti/viaggiatori le quali formano parte integrante del presente contratto e vengono di seguito riportate testualmente:

- Recesso fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 10%
- Recesso fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 30%
- Recesso da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 50%
- Recesso da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 75%
- Nessun rimborso dopo tale termini.
- Nessun rimborso per le notti non utilizzate e per i biglietti aerei a tariffa agevolata soggetti a penale totale.
- 100% di penale a 20 giorni prima della partenza per il periodo di alta stagione:
dal 20 dicembre al 6 gennaio - tutte le destinazioni; Febbraio /Marzo - solo su Caraibi, Mauritius, Seychelles, Egitto, Marocco; Agosto - tutte le destinazioni; Festività pasquali – Italia.

Per il computo dei giorni mancanti alla data di partenza in caso di recesso si escludono i sabati, i giorni festivi, il giorno della data di partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento.

Nel caso in cui Allianz Global Assistance sia tenuta ad ammettere ad indennizzo richieste di risarcimento calcolate con regolamenti di penale diversi da quelli contrattualmente pattuiti, la Società eserciterà il diritto di surroga nei confronti del Contraente della presente convenzione per il recupero delle somme indennizzate in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla tabella penale di cui sopra.

U.2 Capitale massimo assicurato

Il capitale massimo assicurabile della garanzia Annullamento è € 5.700,00 per persona ed il premio di polizza non potrà eccedere € 200,00. Per effetto di quanto sopra non sono assicurabili neanche parzialmente i viaggi il cui costo complessivo sia superiore al massimo assicurabile. Il capitale massimo assicurabile per pratica della garanzia Annullamento è € 30.000,00.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 1
NORME COMUNI ALLE GARANZIE	
1. Operatività delle garanzie	pag. 2
2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie	pag. 2
3. Forma delle Comunicazioni	pag. 2
4. Oneri Fiscali	pag. 2
5. Rinvio alle Norme di Legge	pag. 2
6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)	pag. 2
7. Esagerazione Dolosa del Danno	pag. 3
8. Diritto di Surroga	pag. 3
9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro	pag. 3
GARANZIE	
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO	pag. 3
2. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO	pag. 4
3. TABELLA CAPITALI ASSICURATI	pag. 4
4. IN CASO DI SINISTRO	pag. 4
5. MODALITA' DI ADESIONE ALLA POLIZZA	pag. 5

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Federazione Russa	il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo:	i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta:	processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica:	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente:	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.
Pacchetto turistico:	i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: <ul style="list-style-type: none"> a. trasporto; b. alloggio; c. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.
Terzi:	qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

Condizioni di Assicurazione ASSICURATO - AZ3 ANNULLAMENTO 0/15 Facoltativa ACENTRO - Pag 1 di 5

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Cuen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945495

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NORME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Operatività delle garanzie

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie

per "Annullamento Viaggio" "Spese di riprotezione del viaggio":

- dal momento della prenotazione del Pacchetto Turistico e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di **30 giorni** a decorrere dalla data di partenza;

3. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte per iscritto.

4. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio.

5. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo se presente), sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (comprese le tasse aeroportuali non rimborsabili ed esclusi i costi di gestione pratica), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
- nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche;

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni – lett. g).

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica
 - a tutti i suoi familiari
 - a uno dei compagni di viaggio

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto** in caso di rinuncia al viaggio causata da:
 - **decesso dell'Assicurato;**
 - ricovero in istituto di cura dell'Assicurato **di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);**
- per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno scoperto del 15% con un minimo di €25,00.**

1.3 Limite d'indennizzo per tasse aeroportuali

Le penali applicate e trattenute dal Tour Operator sulle tasse aeroportuali saranno rimborsate nel limite del 10% del costo del viaggio ed al netto dello scoperto ove previsto. Ai fini della determinazione del limite massimo la percentuale del 10% deve essere applicata considerando il solo costo dei servizi a terra e della biglietteria aerea, al netto delle tasse stesse.

1.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione.

1.5 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- nel limite del capitale assicurato per persona e per pratica, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza dall'Italia in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche;

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni – lett. g).

2.2 Criteri e Limiti di Indennizzo

Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo titolo di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima):

- Il rimborso è limitato all'importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usufruire, nel limite del capitale così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 ore successive all'evento;
- semprché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la destinazione originariamente prenotata;

3. TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO			
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FED. RUSSA
ANNULLAMENTO VIAGGIO	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO DI €5.700,00 PER PERSONA E €30.000,00 PER PRATICA			
SPESE DI RIPROTEZIONE DI VIAGGIO	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€200,00

4. IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO

Al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- annullare **immediatamente** il viaggio, direttamente al tour operator o presso l'Agenzia dove è stato prenotato;
- dare avviso ad Allianz Global Assistance** entro il termine massimo di **5 giorni** da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio, **fornendo**, indipendentemente dalla modalità di denuncia, on line sul sito www.ilmiosinistro.it o scritta all'indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:
 - cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - numero di polizza;
 - numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l'agenzia prima del viaggio;
 - luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell'evento assicurato;
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.

successivamente alla denuncia e comunque **entro 10 giorni** far pervenire esclusivamente a mezzo posta:

- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia** entro **10 giorni** dal rientro, fornendo:

- numero di certificato di assicurazione o polizza;
- dati anagrafici e recapito;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
ed anche successivamente:
- nuovi titoli di viaggio acquistati in sostituzione, in originale, e prova della loro fruizione nei tempi previsti dalle condizioni di polizza;
- conferma di prenotazione, in copia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

5. MODALITA' DI ADESIONE ALLA POLIZZA

Il Cliente/Viaggiatore, all'atto della prenotazione, dopo essere stato adeguatamente informato riguardo le garanzie e le coperture assicurative, qualora intenda aderire alla Polizza, sottoscriverà il modulo di adesione ed effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno come riportato nella Tabella Premi inclusa nell'offerta economica.

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e non è rimborsabile.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

Per tutte le informazioni e denunce sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:

www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di acquisto della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- dati del viaggio prenotato

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali che otterremo da ACENTRO TURISMO S.p.A per diverse finalità, salvo il caso in cui le leggi e i regolamenti applicabili ci sollevino dall'obbligo di ottenere il Suo consenso, come indicato di seguito:

- ü *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza*
- ü *Per gestire i contratti assicurativi con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. valutazione della denuncia di sinistro, pagamento di eventuali rimborsi)*
- ü *Per gestire le somme dovute*
- ü *Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo*
- ü *Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)*
- ü *Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela*

Per le finalità sopra indicate specificiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

privacy_facoltativa ANNULLAMENTO_ACENTRO - Pagina 1 di 3

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 100090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



- Autorità pubbliche

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, consulenti tecnici, periti, avvocati,), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono sono accessibili sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo <https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html>. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il Suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.

A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ü Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ü Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ü Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ü Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.
- ü Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (un) anno dall'eventuale richiesta di valutazione all'Interessato

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Data Protection Officer

Viale Brenta 32

20139 MILANO

E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 16.07.2018.